Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 28 del 4 febbraio 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 febbraio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 12

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. **27.**

Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. **28.**

Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. **555.**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. **556.**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. **557.**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/69/CEE che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. **558.**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. **559.**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992. n. **560.**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 27.

Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/608/CEE del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I
LEGISLAZIONE VETERINARIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente titolo disciplina le modalità con le quali le autorità competenti in materia di controllo della applicazione della legislazione veterinaria collaborano con i servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata Commissione, allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

Art. 2.

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

a) «legislazione veterinaria»: l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni adottate in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la salute degli animali, la salute pubblica in relazione al settore veterinario, l'ispezione sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale e la protezione degli animali;

b) «autorità richiedente»: la competente autorità centrale di uno Stato membro che formula domande di assistenza: per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono formulate dal Ministero della sanità che può avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato *A*;

c) «autorità interpellata»: la competente autorità di uno Stato membro cui sono indirizzate domande di assistenza; per lo Stato italiano le domande di assistenza sono rivolte agli uffici di cui all'allegato *A*.

2. Il Ministro della sanità comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco in cui sono individuate le autorità competenti di cui all'art. 1, comma 1.

3. Gli uffici periferici di cui all'allegato *A* ferme restando le vigenti dotazioni organiche sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale.

Art. 3.

1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente titolo non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorità competenti di cui all'art. 1, comma 1, nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorità giudiziaria.

2. In caso di assistenza su richiesta, la trasmissione delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, si effettua soltanto se l'autorità giudiziaria, espressamente consultata, lo consenta.

Capo II

ASSISTENZA SU RICHIESTA

Art. 4.

1. L'autorità interpellata, su domanda dell'autorità richiedente:

a) trasmette ogni informazione, attestato, documento o copia conforme di cui sia in possesso o che si procuri ai sensi del comma 2 e che consenta di verificare l'osservanza della legislazione veterinaria;

b) effettua ogni indagine diretta ad accertare la veridicità dei fatti segnalati dall'autorità richiedente e comunica alla stessa il risultato di tale indagine ivi compresa ogni informazione necessaria per svolgerla.

2. L'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità italiana.

Art. 5.

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata provvede a notificare, nel rispetto delle norme vigenti, atti e provvedimenti concernenti l'applicazione della legislazione veterinaria adottati dalle autorità a ciò competenti.

2. L'autorità interpellata può chiedere che la domanda di assistenza sia formulata anche in lingua italiana.

Art. 6.

1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, nel rispetto delle norme vigenti, esercita, fa esercitare o rafforzare la sorveglianza nei luoghi in cui si sospettano irregolarità e in particolare:

a) sulle aziende;
b) sui depositi di merci;
c) sui movimenti di merci segnalati;
d) sui mezzi di trasporto.

Art. 7.

1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata comunica tutte le informazioni di cui dispone o che si procuri ai sensi dell'art. 4, comma 2, concernenti specifiche operazioni che all'autorità richiedente sembrano contrarie alla legislazione veterinaria.

Capo III

ASSISTENZA SPONTANEA

Art. 8.

1. Le autorità di cui all'art. 1, comma 1, collaborano, ai sensi del comma 2, con le autorità competenti degli altri Stati membri anche senza preventiva richiesta da parte di queste ultime.

2. Le autorità, qualora lo ritengano utile per l'osservanza della legislazione veterinaria:

a) esercitano o fanno esercitare, secondo la rispettiva competenza la sorveglianza prevista dall'art. 6, comma 1;

b) segnalano quanto prima agli uffici di cui all'allegato *A*, per la successiva comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria, ivi compresi i mezzi ed i metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

1. Le autorità competenti, non appena ne dispongono, segnalano al Ministero della sanità, perché le comunichi alla Commissione, informazioni:

a) concernente le merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria nonché i metodi e i procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati;

b) tendenti ad evidenziare eventuali carenze legislative in materia veterinaria.

Art. 10.

1. Il Ministero della sanità comunica quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di essa, qualsiasi informazione, che possa avere interesse sul piano comunitario, attinente ad operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria e, in particolare:

a) quando le operazioni abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri;

b) quando sembri che analoghe operazioni possano essere state effettuate in altri Stati membri.

2. Qualora le comunicazioni di cui al comma 1 riguardino casi che possano presentare un pericolo per la salute umana e non esistano altri mezzi di prevenzione, il Ministero della sanità, previ contatti con la Commissione ne dà informazione motivata al pubblico.

3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al comma 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria.

4. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono sostituire quelle di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 9, comma 1.

Art. 11.

1. Il Ministro della sanità:

a) assicura il coordinamento fra le autorità competenti di cui all'art. 1, comma 1;

b) stabilisce, se necessario, una diretta cooperazione con le autorità specificamente abilitate a tal fine dagli altri Stati membri.

Art. 12.

1. Le autorità competenti non devono prestare assistenza che possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Art. 13.

1. La trasmissione dei documenti di cui al presente titolo può essere sostituita dall'invio di informazioni mediante il sistema informatizzato.

Art. 14.

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente titolo sono riservate ed inoltre:

a) sono coperte dal segreto d'ufficio;

b) sono trasmesse unicamente ai soggetti che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle;

c) non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente titolo, salvo che le autorità che le ha fornite vi abbia espressamente consentito.

2. Le informazioni di cui al presente titolo possono essere utilizzate in procedimenti giudiziari o amministrativi compresi quelli concernenti la prevenzione o la ricerca di irregolarità a danno dei fondi comunitari; di tale utilizzazione viene data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

3. L'autorità interpellata fornisce le informazioni all'autorità richiedente nella misura in cui ciò non sia contrario alle disposizioni vigenti.

Art. 15.

1. Il Ministro della sanità, allorché attiva accordi bilaterali di reciproca assistenza con Paesi terzi, ne dà comunicazione alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 16.

Le spese risultanti dall'applicazione del presente titolo, salvo le eventuali indennità corrisposte ad esperti, non sono ripetibili, a condizione di reciprocità.

Titolo II
LEGISLAZIONE ZOOTECNICA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

1. Il presente titolo disciplina le modalità con le quali le autorità competenti in materia di controllo dell'applicazione della legislazione zootecnica collaborano con i servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione, allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

Art. 18.

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

a) «legislazione zootecnica»: l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni adottate in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la zootecnia;

b) «autorità richiedente»: la competente autorità centrale di uno Stato membro che formula domande di assistenza; per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono formulate dal Ministero dell'agricoltura, che può avvalersi degli organismi indicati nell'allegato *B*;

c) «autorità interpellata»: la competente autorità di uno Stato membro cui sono indirizzate domande di assistenza; per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono presentate alle autorità competenti ad esercitare il controllo di cui all'art. 19, che sono indicate nell'allegato *B*.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco in cui sono individuate le autorità competenti di cui all'art. 19, comma 1, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle autorità richiedenti comunicate dagli altri Stati membri.

Art. 19.

1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente titolo non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorità competenti di cui all'art. 19, comma 1, nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorità giudiziaria.

2. In caso di assistenza su richiesta, la trasmissione delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, si effettua soltanto se l'autorità giudiziaria, espressamente consultata, lo consenta.

Capo II
ASSISTENZA SU RICHIESTA

Art. 20.

1. L'autorità interpellata, su domanda dell'autorità richiedente:

a) trasmette ogni informazione, attestato, documento o copia conforme di cui sia in possesso o che si procuri ai sensi del comma 2 e che consenta di verificare l'osservanza della legislazione zootecnica;

b) effettua ogni indagine diretta ad accertare la veridicità dei fatti segnalati dall'autorità richiedente e comunica alla stessa i risultati e ogni informazione necessaria per svolgerla.

2. L'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità italiana.

Art. 21.

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata provvede a notificare, nel rispetto della normativa vigente, atti e provvedimenti concernenti l'applicazione della legislazione zootecnica.

2. L'autorità interpellata può chiedere che la domanda di assistenza sia formulata anche in lingua italiana.

Art. 22.

1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, nel rispetto delle norme vigenti, esercita, fa esercitare o rafforzare la sorveglianza nei luoghi in cui si sospettano irregolarità e in particolare:

a) sulle aziende;

b) sui depositi di merci ovvero sulle stalle di sosta;

c) sui movimenti di merci segnalate;

d) sui mezzi di trasporto.

Art. 23.

1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata comunica tutte le informazioni di cui dispone o che si procuri ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *a)*, concernenti specifiche operazioni che all'autorità richiedente sembrano contrarie alla legislazione zootecnica.

Capo III

ASSISTENZA SPONTANEA

Art. 24.

1. L'autorità di cui all'art. 19 collaborano, ai sensi del comma 2, con le autorità competenti degli altri Stati membri anche senza preventiva richiesta da parte di queste ultime.

2. Le autorità, qualora lo ritengano utile per l'osservanza della legislazione zootecnica:

a) esercitano o fanno esercitare, secondo la rispettiva competenza, la sorveglianza prevista dall'art. 23, comma 1;

b) segnalano quanto prima agli uffici di cui all'allegato *B*, per la successiva comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione zootecnica, ivi compresi i mezzi ed i metodi utilizzati per effettuare tale operazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

1. Le autorità competenti, non appena ne dispongono, segnalano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, perché le comunichi alla commissione, ogni informazione:

a) concernente gli animali, i materiali da riproduzione ed altri prodotti zootecnici che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni in contrasto con la legislazione zootecnica nonché i metodi e i procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati;

b) tendente ad evidenziare eventuali carenze legislative in materia zootecnica.

Art. 26.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica quanto prima alla commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di essa, qualsiasi informazione, che possa avere interesse sul piano comunitario, attinente ad operazioni in contrasto con la legislazione zootecnica e in particolare:

a) quando le operazioni abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri;

b) quando sembri che analoghe operazioni possano essere state effettuate in altri Stati membri.

2. Qualora le comunicazioni di cui al comma 1 riguardino casi che possano presentare un pericolo per la salute umana e non esistano altri mezzi di prevenzione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne informa il Ministero della sanità, il quale attiva la procedura di cui all'art. 10, comma 2.

3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al comma 1, unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni in contrasto con la legislazione zootecnica.

4. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono sostituire quelle di cui all'art. 25, comma 1, e all'art. 26, comma 1.

Art. 27.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) assicura il coordinamento fra le altre competenti autorità di cui all'art. 19, comma 1;

b) stabilisce, se necessario, una diretta cooperazione con le autorità specificamente abilitate a tal fine degli altri Stati membri.

Art. 28.

1. Le autorità competenti non sono tenute a prestare assistenza che possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Art. 29.

1. La trasmissione dei documenti di cui al presente titolo può essere sostituita dall'invio di informazioni mediante il sistema informatizzato.

Art. 30.

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente titolo sono riservate ed inoltre:

a) sono coperte dal segreto di ufficio;

b) sono trasmesse unicamente ai soggetti che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie e degli altri Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle;

c) non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente titolo, salvo che le autorità che le ha fornite vi abbia espressamente consentito.

2. Le informazioni di cui al presente titolo, possono essere utilizzate in procedimenti giudiziari o amministrativi compresi quelli concernenti la prevenzione o la ricerca di irregolarità a danno dei fondi comunitari; di tale utilizzazione viene data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

3. L'autorità interpellata fornisce le informazioni all'autorità richiedente nella misura in cui ciò non sia contrario alle disposizioni vigenti.

Art. 31.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allorché attiva accordi bilaterali di reciproca assistenza con Paesi terzi, ne dà comunicazione alla commissione e agli altri Stati membri.

Art. 32.

1. Le spese risultanti dall'applicazione del presente titolo, salvo le eventuali indennità corrisposte ad esperti, non sono repetibili, a condizione di reciprocità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO *A*

UFFICI VETERINARI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

UFFICI	Competenza territoriale
1. Pollein Uff. veterinario dogana interna	Regione Valle d'Aosta
2. Torino Uff. veterinario dogana interna	Regione Piemonte
3. Milano Uff. veterinario dogana interna	Regione Lombardia
4. Genova Uff. veterinario di porto . . .	Regione Liguria
5. Verona Uff. veterinario dogana interna	Regione Veneto
6. Campo Trens Uff. veterinario dogana interna	Regione Trentino-Alto Adige
7. Gorizia Uff. veterinario dogana interna	Regione Friuli-Venezia Giulia
8. Campogalliano Uff. veterinario dogana interna	Regione Emilia-Romagna
9. Livorno Uff. veterinario di porto . . .	Regione Toscana
10. Ancona Uff. veterinario di porto . . .	Regione Marche e regione Umbria
11. Fiumicino Uff. veterinario di aeroporto	Regione Lazio
12. Pescara Uff. veterinario di porto. . . .	Regione Abruzzo e regione Molise
13. Napoli Uff. veterinario di porto	Regione Campania e regione Basilicata
14. Bari Uff. veterinario di porto	Regione Puglia
15. Reggio Calabria Uff. veterinario di porto	Regione Calabria
16. Catania Uff. veterinario di porto e di aeroporto	Regione Sicilia
17. Porto Torres Uff. veterinario di porto e di aeroporto	Regione Sardegna

---

ALLEGATO *B*

1. Ministero dell'agricoltura e delle foreste
2. Presidenti giunte regionali
3. Assessori regionali all'agricoltura
4. Prefetti

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0065

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. **28.**

Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, e 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari ed ai controlli veterinari e zootecnici, applicabili nei medesimi scambi, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I controlli di cui al comma 1 non si effettuano alle frontiere.

3. Restano ferme la disciplina concernente il controllo del benessere sugli animali durante il trasporto e quella concernente i controlli disposti in modo non discriminatorio a tutela dell'interesse generale dello Stato.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «controllo veterinario»: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

b) «scambi»: scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;

c) «stabilimento»: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;

d) «azienda»: il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati *A* e *B* nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

e) «centro o organismo»: qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;

f) «autorità competente»: Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

g) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

Capo II

SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALI CONTROLLI ALLA PRODUZIONE

Art. 3.

1. Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrità ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato.

2. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformità dei prodotti ai requisiti di cui al comma 1 e ne sono responsabili.

3. Fatte salve le funzioni di controllo urgenti, l'autorità competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, ai requisiti fissati dal Paese membro destinatario.

4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione.

5. Se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione; ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1.

6. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità Economica Europea.

7. Nel caso sia esercitata la facoltà di importazione da taluni Paesi terzi il Ministero della sanità informa dell'autorizzazione la Commissione economica europea e gli altri Stati membri.

8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente all'art. 6 comma 1.

9. E vietata la rispedizione dei prodotti di cui ai commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro che si avvalga della facoltà di cui al comma 7.

Art. 4.

1. Gli operatori in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'art. 1 sono tenuti ad osservare la condizioni stabilite dalla legislazione veterinaria.

2. I prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato *A*, parte I, sono assoggettati allo stesso controllo veterinario anche se destinati al mercato nazionale.

3. E vietato spedire verso il territorio di un altro Stato membro i prodotti che rientrano nell'allegato *B*, parte I, se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per i motivi di cui all'art. 36 del Trattato di Roma.

Capo III

CONTROLLI SUI PRODOTTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE SUI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO *A* PARTE I

Art. 5.

1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari, i controlli ritenuti necessari incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

c) per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato *A*, parte I originari di un altro Stato membro:

1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, se si tratta di prodotti di cui all'allegato *A*, parte I, oppure *B*, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'allegato *B*, parte I;

2) se destinati ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, ai sensi della legislazione vigente, la verifica della presenza dei bolli, del certificato o dei documenti di cui alla lettera *c)*, numero 1), avviene sotto la responsabilità dei relativi titolari, che sono tenuti a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia;

3) nei casi di destinazione diversa da quella indicata ai numeri 1) e 2), e in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, deve essere accompaganta dall'originale del certificato di cui all'art. 3, comma 1.

2. I destinatari di cui alla lettera *c)*, numeri 2) e 3), sono tenuti a fornire le garanzie stabilite nella convenzione stipulata con gli uffici di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, al momento della registrazione preliminare prevista dal comma 4.

3. Fatto salvo l'art. 4, per i prodotti di cui all'allegato *A*, parte I, per i quali gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore la normativa nazionale in attesa di disposizioni comunitarie e per i prodotti dell'allegato *B*, parte I, l'introduzione nel territorio è subordinata all'applicazione da parte degli stabilimenti di origine delle norme vigenti nella normativa italiana nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato di Roma.

4. Gli operatori che si fanno consegnare prodotti provenienti da un altro Stato membro o che procedono al frazionamento completo di una partita di detti prodotti:

a) sono soggetti a preventiva registrazione;

b) tengono un registro in cui iscrivere le consegne;

c) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a segnalare all'autorità competente l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall'autorità stessa;

d) conservano per un periodo non inferiore a sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validità del prodotto, i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 3, in modo da poterli presentare all'autorità competente a richiesta della stessa.

5. In attesa che la Comunità economica europea stabilisca le modalità di applicazione del presente articolo, gli operatori di cui al comma 4 sono tenuti all'osservanza del comma stesso.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea sulle modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, tutti i prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare o diretto due punti geografici della Comunità sono sottoposti alle norme di controllo previste dall'art. 5.

Art. 7.

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, di una zoonosi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, si dispone, fatte salve le norme di polizia sanitaria, quando si tratti di prodotti a base di carne, la distruzione della partita o qualsiasi altro impiego consentito.

2. Le spese per la distruzione della partita sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

6. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che la merce non soddisfa le condizioni previste, può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra la distruzione della merce, oppure la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine; ove si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

7. Gli elenchi degli agenti o delle malattie di cui al comma 1 sono stabilite dalla Commissione della Comunità europee e pubblicate, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

Art. 8.

1. Nei casi previsti dall'art. 7, va immediatamente contattata la competente autorità dello Stato membro speditore che si prenda tutte le misure necessarie e comunica la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni; qualora tali misure non siano sufficienti, si esaminano insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso, con una visita in loco.

2. Allorché i controlli previsti all'art. 7 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta da parte di uno stabilimento, l'autorità competente informa i servizi veterinari degli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che, su richiesta o di sua iniziativa, adotta gli opportuni provvedimenti, informandone gli Stati membri.

3. Le spese sostenute per l'applicazione dei provvedimenti della Commissione sono a carico dello stabilimento sottoposto all'indagine.

4. In attesa delle conclusioni della Commissione, è possibile intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo Stato in questione e chiedere alla competente autorità dello Stato membro speditore di potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

5. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

6. Il presente decreto non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, solo il caso di cui al comma 8.

7. I provvedimenti adottati sono comunicati con l'indicazione delle motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore; a richiesta dello speditore o del suo mandatario, i provvedimenti motivati gli sono comunicati per iscritto con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

8. In caso di controversia, se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura nell'elenco di esperti della Comunità economica europea che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità stessa: l'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

9. Le spese per la rispedizione delle merci, lo stoccaggio della medesima, la loro utilizzazione per altri scopo o la loro distruzione sono a carico del destinatario.

Capo IV

SCAMBI DI ANIMALI E DI PRODUZIONE
CONTROLLI ALL'ORIGINE

Art. 9.

1. Sono destinati agli scambi solo gli animali e le produzioni di cui all'all. *A*, parte II, che soddisfano i requisiti posti dai provvedimenti indicati nell'allegato stesso; gli animali e i prodotti di cui all'allegato *B*, parte II, devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario.

2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato *A*, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4;

b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanità con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunità europea in appresso denominata Commissione; dal 1° gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale;

c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'allegato *A* e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato *B* della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari:

1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato *C* o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato *C* o all'applicazione di misure di salvaguardia;

3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorità competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera *d)*;

e) essere raggruppati se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera *c)*;

f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato *A*, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;

g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato *A*, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato *B*, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.

3. È vietato spedire nel territorio di un altro Stato membro:

a) gli animali e le produzioni di cui all'allegato *A*, parte II, che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'allegato *C*;

b) gli animali e le produzioni di cui agli allegati *A* parte II e *B* parte II se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificabili dall'art. 36 del Trattato di Roma.

4. Fatte salve le funzioni di controllo vigenti l'autorità competente sottopone a controlli le aziende, i mercati e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi allo scopo di accertarsi che gli animali o le produzioni destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e rispettino in particolare le condizioni di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*.

5. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, adotta le misure adeguate con eventuale sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.

Art. 10.

1. I detentori di animali e delle produzioni di cui all'allegato *A* parte II, che siano destinati agli scambi:

a) osservano le condizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni nazionali e comunitarie in tutte le fasi della produzione della commercializzazione;

b) controllano gli animali e le produzioni da un punto di vista veterinario con la stessa accuratezza posta nei confronti di quelli destinati al mercato nazionale;

c) utilizzano per il trasporto mezzi appropriati a garantire il rispetto delle norme igieniche;

2. Il veterinario ufficiale che ha rilasciato il certificato o il documento che accompagna gli animali o le produzioni, comunica, il giorno stesso del loro rilascio, all'autorità centrale dello Stato destinatario e a quello competente del luogo di destinazione, le informazioni stabilite della Commisssione.

Capo V

CONTROLLI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE SUGLI ANIMALI E LORO PRODUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO *A*, PARTE II

Art. 11.

1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato *A* parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

2. I destinatari di cui al comma 1. lettera *b*, punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)* e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.

3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1 lettera *c)* punti 3 e 4 sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'articolo 5, comma 5, lettera *a)*. Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione e assicurative mediante controlli non sistematici.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato *B* parte II.

5. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'art. 9, comma 2, lettera *d)*;

a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, almeno 24 ore prima, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;

b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta dalla competente autorità.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

Art. 12.

1. Nei casi in cui le disposizioni prevedono la quarantena per gli animali vivi, questa avviene di norma, presso l'azienda destinataria.

2. La quarantena, ove sia richiesta da particolari motivi veterinari può avvenire in un apposito centro che è considerato come il luogo di destinazione della spedizione.

3. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione le ragioni di tale misura.

Art. 13.

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche di una zoonasi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorità competente dispone, di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abbatterli o di distruggerli; se si tratta di prodotti di cui all'allegato *A* parte I, si provvede alla loro distruzione.

2. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.

3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti, informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, se in occassione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni

prescritte può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra:

a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finché sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria;

b) l'abbattimento degli animali e la distruzione dei prodotti;

c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.

7. In caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

8. Gli elenchi delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione della Comunità europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

Art. 14.

1. La competente autorità che accerti uno dei casi di cui all'art. 8, si mette immediatamente in contatto con l'autorità dello Stato membro speditore perché possa prendere tutte le misure necessarie e comunica all'autorità richiedente la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

2. Se l'autorità richiedente nutre il timore che tali misure non siano sufficienti essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

3. Se attraverso i controlli previsti all'art. 8, la competente autorità constati irregolarità dello Stato membro destinatario informa autorità competenti degli Stati membri e la Commissione chiedendo eventualmente di adottare le dicisioni del caso.

4. In attesa delle conclusioni della Commissione:

a) lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sugli animali o sui prodotti provenienti dall'azienda, dal centro, dall'organismo, dal mercato o centro di raccolta riconosciuti o dalla regione in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di salubrità, sospendere il rilascio dei certificati o dei documenti di trasporto;

b) lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria dello Stato membro speditore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO *A*

Parte I

LEGISLAZIONI VETERINARIE

— Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29 luglio 1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 3).

— Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8 marzo 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 3).

— Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intercomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31 dicembre 1972, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (GU n. L 280 del 3 ottobre 1987, pag. 28).

— Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intercomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31 dicembre 1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (GU n. L 93 del 6 aprile 1989, pag. 25).

— Direttiva 80/235/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21 febbraio 1980, pag. 4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/660/CEE (GU n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 35).

— Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24 agosto 1985, pag. 13), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31 dicembre 1985, pag. 8).

— Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (GU n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 33) (1).

— Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22 luglio 1989, pag. 87) (1).

Parte II

I. LEGISLAZIONE VETERINARIA

— Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intercomunitari di animali delle specie bovina e suina.

GU n. 121 del 29 luglio 1964, pag. 1977/64.

— Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

GU n. L 194 del 22 luglio 1988, pag. 10.

— Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni da paesi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

GU n. L 302 del 19 ottobre 1989, pag. 1.

— Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1).

GU n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 42.

— Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

GU n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 62.

II. LEGISLAZIONE ZOOTECNICA

— Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

GU n. L 206 del 12 agosto 1977, pag. 8.

— Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina.

GU n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 36.

— Direttiva 89/316/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura.

GU n. L 153 dell'8 giugno 1989, pag. 30.

— Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intercomunitari di equidi.

GU n. L 224 dell'8 agosto 1990, pag. 55.

(1) Dal 1° gennaio 1992.

ALLEGATO *B*

Parte I

PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA, MA I CUI SCAMBI SAREBBERO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA.

Prodotti di origine animale contemplati dall'allegato II del trattato:

— carni di coniglio e di selvaggina
— latte crudo e prodotti a base di latte
— prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano
— prodotti della pesca destinati al consumo umano
— molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano
— prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio
— sangue
— grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione
— miele
— lumache destinate al consumo umano
— cosce di rana destinate al consumo umano.

Parte II

ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA.

A. Animali vivi delle specie seguenti:

— ovini e caprini,
— pollame vivo,
— conigli domestici.

B. Prodotti:

— rifiuti di animali trasformati come ingredienti per alimenti per animali,
— uova da cova.

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE MALATTIE EPIZOOZIE, SOGGETTE AD INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA E A RESTRIZIONI TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE).

— Afta epizootica
— Peste suina classica
— Peste suina africana
— Malattia vescicolare dei suini
— Malattia di Newcastle
— Peste bovina
— Peste dei piccoli ruminanti
— Stomatite vescicolare
— Febbre catarrale
— Peste equina
— Encefalomielite virale equina
— Malattia di Teschen
— Influenza aviaria
— Vaiolo degli ovicaprini
— Dermatite modulare contagiosa
— Febbre della Rift Valley
— Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 555.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;

b) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;

c) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;

d) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione;

e) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato *C*, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6;

f) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato *B*, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;

g) laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

h) servizio ufficiale: il servizio veterinario competente;

i) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;

l) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio.

Capo II

IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI D'ACQUACOLTURA DELLA COMUNITÀ

Art. 3.

1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

a) non presentano segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) non devono essere destinati alla distruzione o alla uccisione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato *A*;

c) non provengono da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non sono venuti a contatto di animali di tali aziende.

2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1.

3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 4.

1. Gli animali d'acquacoltura devono essere inviati senza ritardo al luogo di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra, disinfettati con un prodotto autorizzato.

2. Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto. Quest'ultimo deve essere effettuato garantendo un'efficace protezione dello stato sanitario degli animali d'acquacoltura, in particolare con il ricambio dell'acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato *D*.

3. Il Ministro della sanità compila un'elenco dei luoghi riconosciuti ai sensi del comma 2 e lo comunica alla Commissione della Comunità europea, in seguito denominata Commissione.

Art. 5.

1. Per ottenere la qualifica di «zona riconosciuta» relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, degli elenchi I e II, il Ministero della sanità invia alla Commissione la documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato *B*, punti I.B, II.B o III.B, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato *B*, punti I.C, II.C o III.C.

2. Il Ministero della sanità può sospendere il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato *B*, punti I.D.5, II.D o III.D.5, e ne informa la Commissione ai fini della revoca.

3. Il Ministero della sanità comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle zone riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione.

Art. 6.

1. Per ottenere la qualifica di «azienda riconosciuta» in una zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, degli elenchi I e II, il Ministero della sanità invia alla Commissione la documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato *C*, punti I.A, II.A o III.A, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste, secondo il caso, nell'allegato *C*, punti I.B, II.B o III.B.

2. Il sindaco può sospendere il riconoscimento di un'azienda conformemente all'allegato *C*, punti I.C, II.C o III.C e ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, che ne informa la Commisione ai fini della revoca.

3. Il Ministero della sanità comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle aziende riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione.

Art. 7.

1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all'allegato *A*, colonna 2, elenchi I e II, nonché le loro uova o gameti, possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:

a) se destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell'allegato *E*, capitolo 1 o 2, che attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;

b) se destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato *C*, sezione I, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato *E*, capitoli 1 o 2, che attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria.

Art. 8.

1. I molluschi vivi di cui all'allegato *A*, colonna 2, degli elenchi I e II, possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:

a) se destinati ad essere rimessi in una zona litoranea riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell'allegato *E*, capitoli 3 o 4, che attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta;

b) se destinati ad essere rimessi in acqua in un'azienda che, pur essendo situata in una zona litoranea non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell'allegato *C*, punto III, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato *E*, capitoli 3 o 4, che attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria.

Art. 9.

1. L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, in una zona riconosiuta, di prodotti d'acquacoltura originari di una zona non riconosciuta, è soggetta ai seguenti requisiti:

a) i pesci sensibili alle malattie previste nell'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II, sono uccisi ed eviscerati prima di essere spediti; se i pesci provengono da un'azienda riconosciuta sita in una zona non riconosciuta.

b) i molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, degli elenchi I e II, sono destinati al consumo umano diretto o consegnati all'industria conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo che provengano da un'azienda riconosciuta sita in una zona litoranea non riconosciuta

o siano temporaneamente immersi in bacini di deposito o in centri di depurazione all'uopo predisposti e riconosciuti dall'autorità competente, dotati in particolare di un sistema di trattamento e disinfezione delle acque residue. Le condizioni per il riconoscimento sono stabilite dalla Commissione.

Art. 10.

1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l'approvazione, i programmi per i riconoscimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, specificando, in particolare:

a) la zona geografica e le aziende interessate;

b) le misure che i servizi ufficiali devono adottare per garantire lo svolgimento del programma;

c) le procedure seguite dai laboratori riconosciuti, il loro numero e la loro ubicazione;

d) l'importanza delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, degli elenchi I e II;

e) le misure di lotta previste in caso di individuazione di tali malattie.

2. Il programma presentato può essere modificato o completato secondo le procedure comunitarie; secondo le stesse procedure, possono essere apportate modifiche al programma approvato e alle garanzie previste agli articoli 7 e 8.

3. Dopo l'approvazione del programma di cui al comma 1, l'introduzione di animali e di prodotti d'acquacoltura nelle zone o aziende interessate dal programma stesso è soggetta alle norme previste agli articoli 7 e 8.

Art. 11.

1. I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati dal servizio ufficiale del luogo di origine, nelle 48 ore che precedono il carico, oltre che in italiano, nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio e riguardare un solo destinatario. La loro validità è di dieci giorni.

2. Ogni partita di animali e di prodotti d'acquacoltura deve essere esattamente identificata, in modo che si possa risalire all'azienda di origine e verificare, se del caso, la concordanza della natura di tali prodotti con le indicazioni riportate nel documento di trasporto. Le indicazioni possono essere impresse direttamente sul contenitore o su un'etichetta apposta su di esso o sul documento di trasporto.

Art. 12.

1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l'apporvazione i programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro una malattia indicata nell'allegato *A*, colonna 1, dell'elenco III precisando in particolare:

a) la situazione della malattia nel suo territorio;

b) le ragioni che motivano il programma, in funzione dell'importanza della malattia e del rapporto costi-benefici;

c) la zona geografica in cui sarà realizzato il programma;

d) le qualifiche d'azienda che devono essere definite e le norme che devono essere osservate dalle aziende di ciascuna categoria nonché le procedure di prova;

e) le regole che consentono di introdurre animali di qualifica sanitaria inferiore;

f) le conseguenze derivanti dalla perdita, comunque motivata, della qualifica di azienda riconosciuta;

g) le procedure di controllo del programma.

2. I programmi presentati dal Ministero della sanità possono essere modificati o completati secondo le procedure comunitarie.

Art. 13.

1. Il Ministero della sanità quando accerta che tutto il territorio o parte di esso sia indenne da una malattia menzionata nell'allegato *A*, colonna 1, dell'elenco III al fine di ottenere garanzie complementari, generali o limitate, per l'introduzione di animali e prodotti di acquacoltura, presenta alla Commissione la documentazione probatoria necessaria, precisando in particolare:

a) la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni nel suo territorio;

b) i risultati delle prove di sorveglianza basate sui dati sierologici, virologici, microbiologici o patologici nonché l'obbligo di denuncia alle autorità competenti;

c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato;

d) i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.

Art. 14.

1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, dell'elenco III, secondo la procedura prevista negli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei vivi che provengono da un allevamento e non rientrano tra le specie sensibili di cui all'allegato *A*, colonna 2, degli elenchi I e II o rientrano in tali specie e possono propagare una o più malattie di cui alla colonna 1 degli

elenchi I e II, senza però esservi sensibili, nonché le loro uova o gameti possono essere immessi sul mercato alle seguenti garanzie complementari:

a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo le procedure comunitarie, che attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria, da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta, oppure da un'azienda situata in una zona non riconosciuta, ancorché non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie di cui all'allegato *A*, colonna 2, degli elenchi I e II e non sia collegata con un corso d'acqua o con acque costiere o di estuario. Il Ministero della sanità nell'attesa delle decisioni comunitarie può chiedere una deroga per vietare l'introduzione in una zona riconosciuta dei predetti pesci, molluschi o crostacei, originari di un'azienda riconosciuta sita in una zona non riconosciuta oppure di un'azienda situata in una zona non riconosciuta purché non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato *A*, colonna 2, degli elenchi I e II e non sia in contatto con corsi d'acqua o acque costiere o di estuario;

b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato *C*, devono a norma dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo le procedure comunitarie, che attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un'azienda avente lo stesso stato sanitario oppure da un'azienda situata in una zona non riconosciuta, purché non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie di cui all'allegato *A*, colonna 2 degli elenchi I e II e non sia collegata con un corso d'acqua o con acque costiere o di estuario.

2. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1, dell'elenco III, fissate secondo le procedure previste agli articoli 12 e 13, i pesci, molluschi o crostacei selvatici, nonché le loro uova e gameti possono essere immessi sul mercato alle seguenti condizioni complementari:

a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona continentale riconosciuta, devono, a norma dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo le procedure comunitarie, che attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria;

b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta soddisfa i requisiti dell'allegato *C*, devono a norma dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo le procedure comunitarie, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta.

Art. 15.

1. I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie elencate nell'allegato *A*, colonna 1, sono fissati secondo le procedure comunitarie. Nei piani di campionamento si deve tener conto della presenza nell'ambiente acquatico di pesci, crostacei o molluschi selvatici.

Art. 16.

1. I controlli sugli animali e sui prodotti dell'acquacoltura in provenienza da Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

Art. 17.

1. Il Ministero della sanità presta l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione incaricati di effettaure controlli.

Capo III

NORME APPLICABILI PER LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI

Art. 18.

1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura importati nella Comunità devono possedere i requisiti fissati negli articoli 19, 20 e 21.

Art. 19.

1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura possono essere importati solo da Paesi terzi o da parte di essi che figurano in un elenco redatto dalla Commissione.

2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco di cui al comma 1 e delle relative modifiche.

Art. 20.

1. Per l'importazione degli animali e dei prodotti d'acquacoltura si applicano le norme sanitarie fissate dalla Comunità europea per ciascun Paese terzo.

Art. 21.

1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura possono essere importati se scortati da un certificato redatto dal servizio ufficiale del Paese terzo esportatore, che deve:

a) essere rilasciato il giorno del carico della partita per la spedizione;

b) scortare la spedizione nell'esemplare originale;

c) attestare che gli animali e i prodotti d'acquacoltura soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento, compresi quelli fissati ai sensi dell'art. 20;

d) avere una validità di dieci giorni;

e) essere costituito da un unico foglio;

f) essere rilasciato per un unico destinatario.

2. Il certificato di cui al comma 1 deve essere conforme ad un modello stabilito dalla Comunità.

Art. 22.

1. I controlli sugli animali e sui prodotti d'acquacoltura in provenizna dai Paesi terzi si effettuano secondo le norme sulle importazioni, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 5

ALLEGATO A

ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI

1	2
Malattie	Specie sensibili
ELENCO I	
Pesci	
IHN (Necrosi ematopoietica infettiva)	Salmo gairdneri Oncorhynchus nerka Oncorhynchus tschawytscha Oncorhynchus rhodurus Salmo salar
ELENCO II	
Pesci	
SHV (Setticemia emorragica virale)	Salmo gairdneri Salmo trutta Salmo salar Thymallus thymallus Coregonus sp. Esox lucius (alevin)
Molluschi	
Bonomia ostreae Marteilia sp.	Ostrea edulis Ostrea edulis
Haplosporidium sp.	Ostrea edulis
Perkinsus sp.	Ruditapes decussatus
ELENCO III	
Pesci	
IPN (Necrosi pancreatica infettiva)	Salmo gairdneri Salmo trutta Salvelinus fontinalis Oncorhynchus (2 specie)
SVC (Viremia primaverile delle carpe)	Cyprinus carpio Ctenopharyngodon idella Hypophtalmichtys sp.
BKD (Bacterial Kidney Disease)	Tutti i salmonidi, in particolare gli Oncorhynchus
Foruncolosi del salmone atlantico	Salmo salar e tutti gli altri salmonidi
ERM (Enteric Red Mouth Disease)	Salmonidi, Anguilla anguilla, Psetta maxima (rombo chiodato) Notropis atherinoïdes (bait minnow)
Girodattilosi da Gyrodactylus salaris	Salmo salar
Mixobolosi (Myxosomiasi) Capostorno	Salmo gairdneri Salmo trutta Salmo salar Salvelinus fontinalis
Crostacei	
Aphanomycosis (crayfish plague)	Astacus sp. Austropotamobius pallipes Procambarus clarkii

ALLEGATO B

ZONE RICONOSCIUTE

I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Definizione delle zone continentali*

Una zona continentale è costituita da:

— una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona di influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati oppure

— una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori. Può essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta.

B. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti:

1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie.

Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

— un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

— un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, possono conseguire il riconoscimento se:

a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;

b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno 10 anni durante il quale:

— tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli;

— è stato applicato un sistema di notifica delle malattie;

— non sono state denunciate malattie;

— non vi è stato introdotto alcun pesce vivo proveniente da zone infette;

3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;

4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

C. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni:

1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;

2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;

3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.

2) Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

   Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.

6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:

   a) all'insorgere del focolaio,

      — tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati,

      — gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

   b) una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B.

7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento delle zone.

II. **Zone litoranee per i pesci** (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. **Una zona litoranea è costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo.**

B. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto I.B.

C. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Le norme relative sono identiche a quelle previste nel punto I.D.

III. **Zone litoranee per i molluschi** (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. Una zona litoranea deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A.

B. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) Da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II.

2) Tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.

   Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

3) Se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo

sviluppo degli agenti patogeni in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi.

4) Gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

   Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento.

C. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti:

1) I molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un'altra zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta.

2) Ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.

3) Gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II.

4) I gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.

2) Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

   I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più moluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.

6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:

   a) all'insorgere del focolaio:

      — i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati;

      — gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

   b) dopo l'eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B.

7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento di zone.

ALLEGATO C

AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA

I. **Aziende continentali, per i pesci** (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:

1) deve essere alimentata con acque sorgive o di pozzo;

2) a valle dell'azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la risalita dei pesci anadromi;

3) deve rispondere ai requisiti pertinenti previsti nell'allegato B, punto I.B.

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell'allegato B, punto I.C. Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano le disposizioni dell'allegato B, punto I.D.

II. **Aziende litoranee, per pesci** (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti per il riconoscimento all'allegato B, punto II.B.

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto II.C.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano, mutatis mutandis, le regole prevista all'allegato B, punto II.D.

III. **Aziende litoranee, per i molluschi** (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti all'allegato B, punto III.B.1), 2) e 4)

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto III.C.1), 2), 3) e 4).

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato B, punto III.D.

ALLEGATO D

RICAMBIO DELL'ACQUA

Il ricambio dell'acqua durante il trasporto di animali d'acquacoltura deve essere effettuato in impianti che siano omologati dagli Stati membri e che soddisfino le condizioni seguenti:

1) l'acqua ivi disponibile per il ricambio deve possedere caratteristiche sanitarie soddisfacenti che non alterino la situazione sanitaria delle specie trasportate per quanto concerne gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) gli impianti in questione devono contenere dispositivi che permettano di evitare qualsiasi contaminazione degli allevamenti situati nelle vicinanze:

   — disinfettando l'acqua utilizzata,

   — curando che un eventuale spandimento dell'acqua non possa in alcun caso provocare lo scolo diretto nelle acque libere.

ALLEGATO E

Modelli dei documenti di trasporto

CAPITOLO 1

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UNA ZONA RICONOSCIUTA

I. **Paese di origine:** ....

Zona riconosciuta: ....

II. **Azienda di origine** (denominazione e indirizzo): ....

III. **Animali o prodotti:** ....

	Pesci vivi	Uova	Gameti
Tipo (nome volgare e nome scientifico) Specie (nome volgare e nome scientifico)			
Quantitativo Numero Peso totale Peso medio			

IV. **Destinazione**

Paese di destinazione: ....

Destinatario (nome e indirizzo): ....

V. **Mezzo di trasporto** (natura e identificazione): ....

VI. **Certificato sanitario**

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a ...., **il** ....

Denominazione del servizio ufficiale:

Nome (in lettere maiuscole)

Timbro del servizio ufficiale

Qualifica del firmatario

Firma

CAPITOLO 2

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UN'AZIENDA RICONOSCIUTA

I. **Paese di origine:** ....

II. **Azienda di origine** (denominazione e indirizzo): ....

III. **Animali o prodotti:** ....

	Pesci vivi	Uova	Gameti
Tipo (nome volgare e nome scientifico) Specie (nome volgare e nome scientifico)			
Quantitativo Numero Peso totale Peso medio			

IV. **Destinazione**

Paese di destinazione: ....

Destinatario (nome e indirizzo): ....

V. **Mezzo di trasporto** (natura e identificazione): ....

VI. **Certificato sanitario**

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un'azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a ...., il ....

Denominazione del servizio ufficiale:

Nome (in lettere maiuscole)

Timbro del servizio ufficiale

Qualifica del firmatario

Firma

CAPITOLO 3

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UNA ZONA LITORANEA RICONOSCIUTA

I. **Paese di origine:** ....

Zona riconosciuta: ....

II. **Azienda di origine** (denominazione e indirizzo): ....

III. **Animali:** ....

	Molluschi
Tipo (nome volgare e nome scientifico) Specie (nome volgare e nome scientifico)	
Quantitativo Numero Peso totale Peso medio	

IV. **Destinazione**

Paese di destinazione: ....

Destinatario (nome e indirizzo): ....

V. **Mezzo di trasporto** (natura e identificazione): ....

VI. **Certificato sanitario**

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona litoranea riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a ...., il ....

Denominazione del servizio ufficiale:

Nome (in lettere maiuscole)

Timbro del servizio ufficiale

Qualifica del firmatario

Firma

CAPITOLO 4

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UN'AZIENDA RICONOSCIUTA

I. **Paese di origine:** ....

II. **Azienda di origine** (denominazione e indirizzo): ....

III. **Animali:** ....

		Molluschi
Tipo (nome volgare e nome scientifico) Specie (nome volgare e nome scientifico)		
Quantitativo	Numero Peso totale Peso medio	

IV. **Destinazione**

Paese di destinazione: ....

Destinatario (nome e indirizzo): ....

V. **Mezzo di trasporto** (natura e identificazione): ....

VI. **Certificato sanitario**

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un'azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a ...., il ....

Denominazione del servizio ufficiale:

Nome (in lettere maiuscole)

Timbro del servizio ufficiale

Qualifica del firmatario

Firma

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 556.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ovini e caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto;

b) ovini o caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso. gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto 1), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

c) azienda: l'azienda quale definita dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425;

d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato *A*, capitolo 1, rubrica I;

e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato *A*, capitolo 2;

f) scambi: gli scambi tra Stati membri, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del trattato;

g) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie che sono elencate nell'allegato *B*, rubriche I e II e la cui presenza o sospetta presenza deve essere notificata all'autorità competente;

h) veterinario ufficiale: il veterinario designato dal Ministero della sanità;

i) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti, acquistati, raccolti, caricati o imbarcati, ovini o caprini e che è conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397 per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti.

2. Inoltre, fatte salve le definizioni di cui al comma 1, ove necessario si applicano le definizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 397/76 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230.

Art. 3.

1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'art. 4.

2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8. Il Ministero della sanità può accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità e informa la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

Art. 4.

1. Gli ovini e i caprini:

a) devono essere identificati e registrati;

b) non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale; l'ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini;

c) non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che:

1) tale divieto è connesso con il manifestarsi della brucellosi, della rabbia o del carbonchio ematico;

2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:

a) quarantadue giorni in caso di brucellosi;
b) trenta giorni in caso di rabbia;
c) quindici giorni in caso di carbonchio ematico,

e non devono provenire da un'azienda situata nella zona di protezione o essere stati in contatto con animali provenienti da tale zona;

d) non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229.

2. Sono esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini:

a) che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425, o nell'allegato *B*, rubrica I, del presente decreto;

b) che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

3. Gli ovini e i caprini devono inoltre:

a) essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità;

b) provenire da un Paese terzo o parte di esso, autorizzato ad esportare animali vivi nella Comunità e soddisfare le condizioni di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, ovvero quelle previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425.

Art. 5.

1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'art. 4 e i requisiti indicati nell'allegato *A*, rispettivamente capitolo 1, punto *D* e capitolo 2, punto *D*, nonché le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 6.

1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:

1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti:

a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide* sottospecie *micoide «Large Colony»*);

b) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa;

c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie,

oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o più malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al punto 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;

3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al punto 1);

b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapie), devono:

1) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti:

a) l'azienda è sotto sorveglianza ufficiale conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva 90/425/CEE;

b) gli animali devono essere contrassegnati;

c) non è stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapie) da almeno due anni;

d) un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, nella misura in cui essa non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficiano delle condizioni da adottare conformemente alle procedure comunitarie;

e) possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti;

2) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera *i)* dalla loro nascita o negli ultimi due anni;

3) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 7 o 8, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di questi articoli;

c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);

2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;

3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato *D* o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie.

2) Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato *E*.

Art. 7.

1. Il Ministero della sanità può sottoporre alla Commissione per attuare garanzie per gli scambi di ovini e caprini un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato *B*, rubriche II e III.

Art. 8.

1. Il Ministero della sanità quando accerta che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato *B*, rubriche II e III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le opportune documentazioni al fine di ottenere garanzie per gli scambi degli ovini e dei caprini.

Art. 9.

1. Gli ovini e i caprini oggetto di scambi devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato *E* (modelli I, II e III), firmato da un veterinario ufficiale, e compilato il giorno dell'ispezione in italiano ed in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

2. Il certificato di cui al comma 1 è redatto su di un solo foglio ed ha validità di dieci giorni.

Art. 10.

1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

Art. 11.

1. Il Ministero della sanità fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli.

Art. 12.

1. Il Ministero della sanità può concedere, a condizioni di reciprocità, deroghe all'ispezione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* ed all'obbligo del certificato sanitario di cui all'art. 9, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a quelle previste all'art. 5 e all'art. 6, lettere *a)* e *c)*, e ne informa la Commissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 6

ALLEGATO A

CAPITOLO I

I. **Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi** (B. melitensis)

A. *Concessione della qualifica*

È considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):

1) l'azienda in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno dodici mesi;

b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;

d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,

ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

B. *Mantenimento della qualifica*

1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

— tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi,

— tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,

— il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.

2) Per una regione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99 % delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), la periodicità del controllo delle aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

C. *Sospetta presenza o apparizione della brucellosi*

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengano immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (B. melitensis);

b) la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis), lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;

b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove di cui al punto 1, lettera b).

3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (B. melitensis), adotta, secondo la procedura dell'articolo 15, se detta valutazione lo giustifica, una decisione per sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la qualifica è ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.

D. *Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)*

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

2) oppure:

— provengono da un'azienda indenne da brucellosi,

— sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva,

— non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima dei sette mesi di età, e

— sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.

II. **Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi**

Possono esser riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):

1) a) in cui almeno il 99,8 % delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o

b) che rispettano le condizioni seguenti:

i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;

ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;

iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e

c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato costatato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della presente direttiva;

2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:

i) ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99 %, che meno dello 0,2 % delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10 % degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;

ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

CAPITOLO 2

Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

A. *Concessione della qualifica*

È considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) l'azienda:

1) in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi,

b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati prima dell'età di sette mesi,

c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a diciotto mesi al momento della prova,

d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove, e

e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e

2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. *Mantenimento della qualifica*

Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre a controllo è costituita da:

— tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi,

— tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi,

— tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,

— il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

C. *Sospetta presenza o apparizione della brucellosi*

1) Allorché in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dall'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (B. melitensis).

2) Se la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C ad un intervallo di almeno tre mesi,

— su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,

— su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati,

hanno dato un esito negativo.

D. *Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)*

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (B. melitensis);

2) oppure, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE [1], ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:

a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;

b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

c) i) — non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,

— sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o

ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione;

E. *Modifica della qualifica*

Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) dopo un intervallo minimo di due anni, se:

a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi (B. melitensis) da almeno due anni;

b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;

c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.

---

[1] GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 123.

ALLEGATO B

I [1]

— Afta epizootica

— Brucellosi (B. melitensis)

— Epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

— Carbonchio ematico

— Rabbia

II [1]

— Malattia del trotto (scrapia)

III

— Agalassia contagiosa

— Paratubercolosi

— Linfadenite caseosa

— Adenomatosi polmonare

— Maedi-Visna

— Artrite encefalite virale caprina

ALLEGATO C

Prove per la ricerca della brucellosi (B. melitensis)

La ricerca della brucellosi (B. melitensis) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengel o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato della decisione 90/242/CEE o qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura definita all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengel più del 5 % degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

Per la prova di fissazione del complemento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.

---

(1) Malattie soggette a denuncia obbligatoria.

ALLEGATO D

Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

Prova di fissazione del complemento

L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis.

Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml deve essere considerato positivo.

ALLEGATO E

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da macello

Paese speditore: ....

Ministero competente: ....

Servizio territoriale competente: ....

I. **Numero di animali:** ....

II. **Indentificazione degli animali**

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. **Provenienza**

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano;

— le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2).

— le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (2).

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti

da ....
(luogo di spedizione)

a
(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2): .... (3)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;

b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;

d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;

e) sono stati acquistati:

— in un azienda (²): .... (⁴);

— su un mercato riconosciuto (²): .... (⁴);

— in un paese terzo (²): .... (⁴);

f) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando (²) per un centro di raccolta (²), per un luogo di carico o d'imbarco (²), per una stalla di negoziante (²), per un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto (²):

— dall'azienda (²), dall'azienda al mercato e dal mercato (²),

— al luogo preciso di imbarco di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante che sia ufficialmente autorizzato e che permetta di assicurare una protezione efficace della qualifica sanitaria degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.

Fatto a .... il ....

(Giorno di ispezione)

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

(¹) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, aventi lo stesso destinatario.

(²) Cancellare le diciture inutili.

(³) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

(⁴) Eventualmente, indicare la designazione.

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO (¹)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità di ovini o caprini da ingrasso

Paese speditore: ....

Ministero competente: ....

Servizio territoriale competente: ....

I. **Numero di animali:** ....

II. **Identificazione degli animali**

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. **Provenienza**

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano:

— le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (²),

— le condizioni dell'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE (²).

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti

da ....
(luogo di spedizione)

a
(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (²): .... (³)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;

b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c) non sono stati acquistati in un azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;

d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;

e) sono ammissibili in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi, indenne da brucellosi (²) conformemente all'allegato A, capitoli 1 o 2, punto D della direttiva 91/68/CEE;

f) sono stati acquistati:

— in un azienda (²): .... (⁴);

— su un mercato riconosciuto (²): .... (⁴);

— in un paese terzo (²): .... (⁴);

g) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando (²) per un centro di raccolta (²), per un luogo di carico o d'imbarco (²), per una stalla di negoziante (²), per un posto di ispezione frontaliera riconosciuto (²):

— dall'azienda (²), dall'azienda al mercato e dal mercato (²),

— al luogo di carico o d'imbarco mediante mezzi di trasporto e/o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.

Fatto a .... il ....

(Giorno di ispezione)

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

(¹) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dallo stesso allevamento e aventi lo stesso destinatario.

(²) Cancellare le diciture inutili.

(³) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

(⁴) Eventualmente, indicare la designazione.

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da riproduzione o da allevamento

Paese speditore: ....

Ministero competente: ....

Servizio territoriale competente: ....

I. **Numero di animali:** ....

II. **Identificazione degli animali**

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. **Provenienza**

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano:

— le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2),

— le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (2).

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti

da ....
(luogo di spedizione)

a
(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2): .... (3)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;

b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c) non sono stati acquistati in un azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;

d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;

e) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, lettera b) per quanto riguarda la malattia del trotto;

f) possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi, indenne da brucellosi (²) conformemente all'allegato A, capitoli 1 e 2, punto D della direttiva 91/68/CEE;

g) ove si tratti di arieti non castrati, essi rispondono, non rispondono (²) ai requisiti dell'articolo 6, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;

h) a conoscenza del sottoscritto, e in base alla dichiarazione scritta rilasciata dal proprietario, non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda in cui siano state constatate le malattie indicate all'articolo 6, lettera a) della direttiva 91/68/CEE durante i periodi indicati nell'articolo suddetto;

i) sono stati acquistati:

— in un azienda (²): .... (⁴);

— su un mercato riconosciuto (²): .... (⁴);

— in un paese terzo (²): .... (⁴);

j) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando (²) per un centro di raccolta (²), per un luogo di carico o d'imbarco (²), per una stalla di negoziante (²), per un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto (²):

— dall'azienda (²), dall'azienda al mercato e dal mercato (²),

— al luogo preciso di carico o d'imbarco mediante mezzi di trasporto e/o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.

Fatto a .... il ....

(Giorno di ispezione)

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

(¹) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.

(²) Cancellare le diciture inutili.

(³) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

(⁴) Eventualmente, indicare la designazione.

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 557.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/69/CEE che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, è così modificato:

a) all'art. 1, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina»;

b) il titolo del capitolo I è sostituito dal seguente: «Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina»;

c) all'art. 4, comma 1, lettera *a)* punto 1), infine è aggiunta la seguente frase: «la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift»;

d) all'art. 4, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556»;

e) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «vaccinati contro l'afta epizootica delle specie» e prima delle parole: «provenienti dal Paese terzo» le parole «bovina e suina» sono sostituite da quelle «bovina, suina, ovina e caprina»;

f) all'art. 6, comma 1, le parole da «bovina» a «suina» sono sostituite dalle seguenti: «bovina, suina, ovina e caprina»;

g) all'art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina è ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore»;

h) all'art. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati»;

i) all'art. 8, comma 2, le parole da «bovina» a «suina» sono sostituite dalle seguenti: «bovina, suina, ovina e caprina»;

l) all'art. 8, comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: «e successive modifiche» e prima delle parole: «non sono state osservate» è aggiunta la seguente frase: «nonché da quelle figuranti nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556»;

m) all'art. 8, comma 4, dopo le parole: «gli animali delle specie» le parole «bovina e suina» sono sostituite dalle seguenti: «bovina, suina, ovina e caprina».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 7

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 558.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che si applicano agli scambi intracomunitari ed alle importazioni dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite dall'art. 2 del regolamento che attua la direttiva 90/539/CEE ed in particolare quelle dei volatili da cortili; inoltre si intende per:

a) carni: tutte le parti dei volatili da cortile idonee al consumo umano;

b) carni fresche: tutte le carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non abbiano subito alcun trattamento per assicurarne la conservazione, se non l'azione del freddo.

Capo II

NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Art. 3.

1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che:

a) dal momento della schiusa hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti del capo III del regolamento di attuazione della direttiva 90/539;

b) provengono da un'azienda:

1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dei volatili da cortile;

2) non situata in una zona dichiarata infetta dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

c) durante il trasporto al macello non sono venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non è avvenuto attraverso una zona dichiarata infetta dalle suddette malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

d) che sono stati macellati in macelli in cui non è constatato al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto sono escluse dagli scambi;

e) sono contrassegnati conformemente a quanto disposto negli articoli 4 e 5;

f) sono accompagnati dal certificato sanitario previsto dall'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, modificato conformemente all'allegato al presente regolamento.

2. Sono fatte salve le normative nazionali concernenti le carni:

a) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale;

b) contenute in piccoli colli inviati a privati, a condizione che si tratti di spedizioni prive di ogni carattere commerciale;

c) destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano collegamenti internazionali.

Art. 4.

1. Le carni fresche di volatili possono essere destinate agli scambi se sono munite del bollo sanitario ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, nonché se sono conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, e provengono da animali macellati nel rispetto delle condizioni igieniche prescritte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, e successive modifiche.

Art. 5.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, se sono destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, primo periodo, possono

essere contrassegnate conformemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, purché il bollo ivi previsto sia:

a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili;

b) sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere *a)* e *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, contrassegnato conformemente alla lettera *a)*.

2. Per quanto concerne la detenzione e l'uso degli strumenti di bollatura si applicano le disposizioni dell'allegato I, capitolo X, punto 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982.

3. Le carni di cui al comma 1 devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni destinate agli scambi di carni fresche di volatili da cortile ed essere utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati agli scambi, salvo che non siano stati trattati conformemente alle disposizioni di polizia veterinaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

Art. 6.

1. Per quanto riguarda i controlli a destino e le misure di salvaguardia si applicano le disposizioni concernenti i controlli veterinari sugli scambi intracomunitari.

Art. 7.

1. Il Ministero della sanità presta l'assistenza necessaria agli esperti comunitari che effettuano ispezioni conformemente alle procedure comunitarie.

Capo III

NORME PER LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

Art. 8.

1. Le carni fresche di volatili da cortile importate nella Comunità devono soddisfare le condizioni fissate negli articoli da 9 a 12.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano con riferimento:

a) alle carni di volatili da cortile, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale, se in quantità non superiore ad 1 Kg per persona, purché provenienti da un Paese terzo o parte di esso indicati nell'elenco formato dalla Commissione CEE e in relazione ai quali non sia stato disposto dalla Commissione stessa un divieto di importazione;

b) alle carni di volatili da cortile che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi 1 Kg, e purché provenienti da un Paese terzo o parte di esso indicati nell'elenco formato dalla Commissione non sia stato disposto alla Commissione stessa un divieto di importazione;

c) alle carni di volatili da cortile destinate al consumo del personale e dei passeggeri nei trasporti internazionali;

3. Le carni indicate nel comma 2, lettera *c)*, al termine del trasporto debbono essere distrutte, salvo che non siano trasferite, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, ad altro mezzo di trasporto internazionale.

Art. 9.

1. Le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate da Paesi terzi o da parti di essi soltanto se figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

2. L'elenco di cui al comma 1 e le modifiche ad esso apportate dalla Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 10.

1. Le carni fresche di volatili da cortili devono provenire da Paesi immuni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle.

2. I criteri generali da adottare per qualificare i Paesi terzi sotto il profilo delle malattie di cui al comma 1 sono fissati secondo le procedure comunitarie. In nessun caso questi criteri devono essere più favorevoli di quelli adottati per gli Stati membri.

Art. 11.

1. Le carni fresche di volatili da cortile devono:

a) soddisfare i requisiti di polizia sanitaria stabiliti conformemente alle procedure comunitarie. Tali requisiti possono essere differenziati secondo le specie;

b) provenire da branchi che, prima della spedizione, hanno soggiornato ininterrottamente nel Paese terzo o in una parte di esso per un periodo da definire secondo le procedure comunitarie.

Art. 12.

1. Le carni fresche di volatili da cortile devono essere accompagnate da un certificato redatto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore; tale certificato deve:

a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nel Paese destinatario;

b) essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiale del Paese di spedizione, del Paese destinatario ed in lingua italiana;

c) accompagnare la spedizione nell'esemplare originale;

d) attestare che le carni fresche soddisfano i requisiti prescritti;

e) essere costituito da un unico foglio;

f) essere previsto per un unico destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito secondo le procedure comunitarie.

Art. 13.

1. Il Ministero della sanità propone alla Commissione gli esperti che possono essere incaricati dei controlli secondo le procedure comunitarie.

Art. 14.

1. Per quanto riguarda i controlli veterinari e le misure di salvaguardia, si applicano le disposizioni concernenti i controlli sulle importazioni.

Art. 15.

1. Fino all'attuazione delle norme sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di carni di volatili da cortile provenienti dai Paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette importazioni disposizioni che non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari.

2. Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare controlli in loco nei Paesi terzi. Il Ministero della sanità può continuare a disporre ispezioni previste dalle disposizioni vigenti per le aziende dei Paesi terzi, le quali non abbiano subito un'ispezione secondo la procedura comunitaria.

3. Il certificato sanitario che accompagna i prodotti al momento della loro importazione, ed il contrassegno sanitario da apporre sui prodotti stessi devono corrispondere al modello stabilito dalla Comunità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1993
Registro n. 88, foglio n. 8

ALLEGATO

MODIFICHE DA APPORTARE AL CERTIFICATO SANITARIO CHE FIGURA NELL'ALLEGATO IV DEL D.P.R. 8 GIUGNO 1982, N. 503.

1. Il testo del titolo è completato nel modo seguente: «CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA».

2. Il testo del punto IV è sostituito dal testo seguente:

«IV. Attestato.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) che le carni di volatili da cortile di cui sopra (1) soddisfano i requisiti del regolamento che attua la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, nonché le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma di detta direttiva se tali carni sono destinate ad uno Stato membro o ad una Regione di uno Stato membro riconosciuti indenni dalla malattia di Newcastle;

b) che le carni di volatili da cortili di cui sopra (4);

che gli imballaggi delle carni di cui sopra (4),
recano un marchio comprovante:

che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti (4);

che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (4);

c) che dette carni sono state riconosciute adatte al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 relativo a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile;

d) che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

3. Il testo della nota (1) è sostituito dal testo seguente: «(1) Carni fresche di volatili da cortile: le carni fresche provenienti dalle seguenti specie: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici allo stato domestico, che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurare la conservazione. Tuttavia, le carni trattate con il freddo devono essere considerate come carni fresche».

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. **559**.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/495/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. La produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento deve rispondere ai requisiti igienico-sanitari di polizia sanitaria indicati nel presente regolamento e relativi allegati.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, inoltre si intende per:

a) carni di coniglio: tutte le parti del coniglio domestico adatte al consumo umano;

b) carni di selvaggina d'allevamento: tutte le parti dei mammiferi terrestri e volatili selvatici riprodotti, allevati e macellati in cattività, in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani;

c) selvaggina d'allevamento: mammiferi terrestri o volatili selvatici ma allevati come animali domestici; sono esclusi i mammiferi selvatici che vivono in territori chiusi con autonomia di ricovero e di approvvigionamento in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

d) paese di produzione: lo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda di produzione.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI CONIGLIO

Art. 3.

1. Le carni di coniglio devono:

a) essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e riconosciuto, ai fini del presente capo, conformemente ai sensi dell'art. 14;

b) essere carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

c) provenire da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria *ante mortem* ad opera di un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo I, e che in seguito a tale esame siano considerati atti alla macellazione;

d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, eccettuate quelle di cui ai punti 28-*bis* e 28-*ter*;

e) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II del presente regolamento, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

f) essere munite di bollo sanitario in conformità all'allegato I, capitolo III. È possibile secondo le procedure comunitarie, modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purché conformi alle norme di igiene;

g) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo l'ispezione *post mortem*, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

h) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V;

i) se si tratta di parti di carcassa o di carni dissossate, essere state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14.

2. Le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro devono essere accompagnate da un certificato sanitario in originale rilasciato da un veterinario ufficiale all'atto della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere al modello che figura nell'allegato II, deve essere redatto almeno nella lingua o nelle lingue del paese di destinazione e contenere le informazioni previste.

Art. 4.

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, il sindaco può consentire:

a) la cessione diretta da parte di un piccolo produttore di carni di coniglio ad un privato per il proprio consumo;

b) la cessione di piccoli quantitativi limitati di carni fresche di coniglio da parte di agricoltori che producono conigli in piccola scala:

1) direttamente al consumatore finale sui mercati locali più vicini alla loro azienda;

2) ad un venditore al dettaglio, a condizione che eserciti la propria attività nella stessa località del produttore o in una località vicina.

2. Sono esclusi dalla deroga la vendita ambulante, la vendita per corrispondenza e trattandosi di un venditore al dettaglio, la vendita su un mercato.

3. Il sindaco adotta le misure necessarie per garantire il controllo sanitario delle operazioni previste al comma 1, e quelle che permettano di risalire all'azienda di origine.

4. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione di fissare i limiti massimi dei quantitativi che possono essere oggetto di cessione in virtù del comma 1.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO

Art. 5.

1. Gli scambi intracomunitari di carni di selvaggina d'allevamento sono soggetti a:

a) quanto alla selvaggina da penna d'allevamento, ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

b) quanto alle altre specie di selvaggina d'allevamento, ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 782.

Art. 6.

1. Le carni di selvaggina d'allevamento provenienti da mammiferi terrestri selvatici biungulati devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, lettere da *b)* ad *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, a condizione che la mandria d'origine sia sottoposta ad un controllo veterinario periodico e non formi oggetto di restrizioni a seguito di indagine eseguita ai sensi dell'art. 11 o a seguito di ispezione veterinaria. Le modalità di detto controllo sono stabilite dalla Comunità europea. Gli animali in questione devono essere trattati in momenti diversi rispetto agli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina.

2. Il certificato sanitario che deve accompagnare le carni di cui al comma 1, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato IV.

3. Le carni provenienti da cinghiali d'allevamento o da altre specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente alle disposizioni concernenti la ricerca delle trichine (*trichinella spiralis*) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio può consentire la macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo d'origine se gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali. Tale deroga può essere concessa se:

a) l'allevamento è sottoposto ad un controllo veterinario periodico e non è oggetto di restrizioni a seguito di indagine effettuata conformemente all'art. 12 o a seguito di ispezione veterinaria;

b) è presentata domanda dal proprietario degli animali;

c) il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio viene informata in precedenza della data di macellazione di questi animali;

d) l'azienda dispone di un centro di raccolta degli animali selvatici in cui è possibile effettuare un'ispezione *ante mortem* del gruppo da macellare;

e) l'azienda dispone di un locale adatto per la macellazione, la jugulazione ed il dissanguamento degli animali;

f) la macellazione mediante jugulazione e dissanguamento è preceduta da uno stordimento effettuato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni; il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale può autorizzare la macellazione con palla in casi particolari;

g) gli animali macellati e dissanguati sono trasportati, sospesi, in condizioni igieniche soddisfacenti, verso un macello riconosciuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, il più rapidamente possibile dopo la macellazione; qualora la

selvaggina macellata nel luogo dell'allevamento non possa essere portata entro un ora in un macello riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, essa deve essere trasportata in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui regni una temperatura compresa tra 0 °C e 4 °C. L'eviscerazione deve essere effettuata al più tardi tre ore dopo lo stordimento;

h) nel trasporto al macello gli animali macellati sono accompagnati da un attestato del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale da cui risulti il risultato positivo dell'ispezione *ante mortem*, la corretta esecuzione del dissanguamento e l'ora della macellazione; tale attestato deve essere conforme al modello che figura nell'allegato.

5. In attesa dell'adozione delle norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale, il sindaco, in deroga a quanto disposto dal comma 1, può consentire che la macellazione di selvaggina grossa d'allevamento, il sezionamento ed il deposito delle carni siano effettuati in stabilimenti autorizzati per il mercato nazionale; tali carni non possono formare oggetto di scambi intracomunitari.

Art. 7.

1. Il Ministro della sanità può concedere le autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 anche per le carni fresche di selvaggina d'allevamento dando comunicazione delle autorizzazioni generali concesse agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Il certificato sanitario conforme al modello previsto all'allegato IV contiene estremi e tipo dell'autorizzazione concessa.

Art. 8.

1. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna devono soddisfare ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

2. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna destinate agli scambi intracomunitari sono corredate del certificato sanitario conforme al modello che figura nell'allegato IV.

3. Se la tecnica di eviscerazione utilizzata non consente, per quanto concerne le quaglie ed i piccioni, di effettuare l'ispezione sanitaria completa delle viscere di ciascun animale, è consentito, in deroga a quanto previsto dall'allegato I, capitolo V, punto 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82, effettuare tale ispezione su un campione relativo ad almeno il 5% degli animali per ogni partita di 500 animali e su una proporzione corrispondente oltre i 500 animali, purché si tratti di partite omogenee per natura, peso ed origine.

4. Qualora i risultati non siano sicuramente positivi, il parere espresso sulla commestibilità degli animali macellati in base a tale ispezione per campione delle viscere vale per tutta la partita.

Art. 9.

1. Per quanto concerne le carni di selvaggina d'allevamento da penna ottenute e immesse in circolazione sul territorio nazionale, il Ministero della sanità, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, primo comma, e nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, può consentire a domanda che nei macelli o laboratori di sezionamento, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applichino le disposizioni relative alla macellazione e alla eviscerazione previste dal capitolo V dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, per la produzione di selvaggina d'allevamento da penna parzialmente eviscerata e non eviscerata.

2. Quando ci si avvale di questa deroga, è vietato apporre il marchio di salubrità previsto nel capitolo X dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82.

Art. 10.

1. Le disposizioni contenute nell'art. 8 non sono applicabili alla cessione di carni di selvaggina da piuma d'allevamento direttamente dall'agricoltore al consumatore finale per il proprio consumo, in casi isolati, ad esclusione della vendita ambulante, per corrispondenza o sul mercato.

2. Il Ministero della sanità può richiedere alla Commissione di fissare i limiti massimi per i quantitativi che possono essere oggetto di cessione ai sensi del comma 1.

Cap IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.

1. Il Ministero della sanità provvede affinché nelle aziende situate nel territorio venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario dei conigli, della selvaggina d'allevamento e delle lepri d'allevamento, anche avvalendosi degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Il Ministero della sanità raccoglie i risultati delle indagini di cui al comma 1 qualora vengano diagnosticate malattie trasmissibili all'uomo o agli animali o venga rilevata la presenza di residui superiori ai livelli ammessi.

3. Se viene diagnosticata una malattia o situazione prevista al comma 2, i risultati dell'indagine sono immediatamente comunicati al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale responsabile della sorveglianza dell'allevamento da cui provengono gli animali.

4. Il servizio veterinario delle unità sanitaria locale sottopone, in base alla situazione epizoologica, la selvaggina d'allevamento ad esami specifici per individuare la presenza delle malattie menzionate nell'allegato I dell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984.

5. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione e agli Stati membri la presenza delle malattie accertate.

Art. 12.

1. Il Ministero della sanità integra i piani di ricerca di residui previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, al fine di sottoporre i conigli e la selvaggina d'allevamento ai controlli di cui al suddetto decreto per accertare nella selvaggina in libertà la presenza di agenti contaminanti diffusi nell'ambiente.

2. In base ai risultati dei controlli di cui all'art. 11, comma 4, il Ministero della sanità limita l'impiego di carni di coniglio o di selvaggina provenienti da aziende o da zone risultate sospette.

Art. 13.

1. Le carni di coniglio o di selvaggina da piuma d'allevamento non possono essere destinate al consumo umano se:

a) presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera *a)*, dell'allegato I;

b) provengono da animali cui siano state somministrate sostanze che in base a decisioni della Comunità, possono renderle pericolose o nocive alla salute dell'uomo. In attesa delle decisioni comunitarie valgono le norme vigenti in materia di sostanze autorizzate, nel rispetto del trattato;

c) sono state trattate con radiazioni ionizzanti o con raggi ultravioletti oppure con sostanze che rendono tenera la carne o con altre sostanze che possono influire sulle caratteristiche organolettiche delle carni o con coloranti diversi da quelli utilizzati per la bollatura sanitaria.

Art. 14.

1. Il Ministero della sanità compila un elenco degli stabilimenti dallo stesso riconosciuti attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento veterinario.

2. Il Ministero della sanità può riconoscere idonei alla macellazione e al sezionamento di selvaggina d'allevamento, ai fini di cui al comma 1, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 a condizione che tali stabilimenti siano attrezzati per trasformare le carni di coniglio e/o di selvaggina d'allevamento e che tali operazioni siano eseguite nel rispetto delle norme igieniche.

3. L'elenco degli stabilimenti di cui ai comma 1 e 2 viene inviato agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Il Ministero della sanità non riconosce uno stabilimento se ha accertato che esso non possiede i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 15.

1. I responsabili degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a presentare entro 90 giorni da tale data la domanda di riconoscimento al Ministero della sanità.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da un progetto di adeguamento alle prescrizioni da realizzare entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

3. Il Ministero della sanità provvede sulla domanda di riconoscimento degli stabilimenti di cui al comma 1 entro il termine di 90 giorni dalla data in cui l'interessato comunica l'avvenuta realizzazione del progetto di adeguamento.

4. In attesa di ottenere il riconoscimento gli stabilimenti di cui al comma 1 possono continuare la propria attività solo in ambito nazionale.

Art. 16.

1. Il Ministero della sanità presta la propria assistenza agli esperti della Commissione incaricati di effettuare controlli.

2. I controlli sulle carni di coniglio e di selvaggina di allevamento in provenienza da Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

Art. 17.

1. Fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di conigli e di selvaggina d'allevamento in provenienza dai paesi terzi, si applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle del presente regolamento.

2. In attesa dell'applicazione di tali disposizioni:

a) le carni fresche di coniglio e di selvaggina d'allevamento non possono essere munite del bollo sanitario previsto nell'allegato I, capitolo X del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e, quando sezionate o dissossate, sono trattate conformemente all'art. 3, comma 1, punto *B* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82;

b) le carni ottenute da specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti in materia di protezione della fauna.

Art. 19.

1. Il Ministro della sanità con proprio regolamento stabilisce i criteri e le modalità di adozione dei marchi di identificazione degli animali previsti dal presente regolamento fino all'emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

2. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13-*bis*, 14 e l'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 9

ALLEGATO I

CAPITOLO I

Ispezione sanitaria ante mortem di conigli

1. Gli animali devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem prima della loro macellazione. Tale ispezione deve essere, di norma, effettuata nell'azienda, prima della spedizione.

   a) Se l'ispezione ante mortem è stata effettuata nell'azienda d'origine, l'ispezione ante mortem nel macello può limitarsi al rilevamento delle lesioni occorse durante il trasporto se nelle 24 ore precedenti i conigli sono stati sottoposti a ispezione nell'azienda d'origine e sono stati giudicati sani. Inoltre la loro identità deve essere dimostrata al momento dell'arrivo al macello.

   Qualora l'ispezione ante mortem nell'azienda d'origine e nel macello non vengano eseguite dallo stesso veterinario ufficiale, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario contenente le indicazioni previste nell'allegato III.

   b) Se l'ispezione ante mortem non è stata effettuata nell'azienda d'origine, i conigli destinati alla macellazione devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro 24 ore dall'arrivo al macello. Tale ispezione deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se sono trascorse più di 24 ore dall'ispezione ante mortem.

   Il responsabile del macello o il suo rappresentante è tenuto a facilitare le operazioni sanitarie ante mortem, in particolare ogni manipolazione giudicata necessaria.

   Ogni animale o partita di animali da macellare deve recare un marchio d'identificazione che consenta all'autorità competente di determinarne l'origine.

2. L'ispezione ante mortem deve essere effettuata dal veterinario ufficiale, a regola d'arte, in condizioni di illuminazione adeguate.

3. L'ispezione deve permettere di accertare:

   a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali oppure se presentano sintomi o un quadro clinico che possano far temere l'insorgenza di tale malattia;

   b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano.

4. Gli animali non possono essere macellati per il consumo umano qualora si accerti che rientrano nei casi contemplati al punto 3.

5. Gli animali di cui al punto 4 devono essere macellati separatamente o dopo la macellazione di tutti gli altri conigli; le loro carni devono essere rimosse in maniera igienica.

CAPITOLO II

Ispezione sanitaria post mortem di conigli

6. I conigli macellati devono essere sottoposti ad ispezione subito dopo la macellazione.

7. L'ispezione post mortem deve essere eseguita in condizioni d'illuminazione adeguate.

8. L'ispezione post mortem deve comprendere:

   a) l'esame visivo dell'animale macellato;

   b) la palpazione e, se del caso, l'incisione dei polmoni, del fegato, della milza, dei reni e delle parti del corpo che hanno subito un mutamento;

   c) la ricerca di alterazioni della consistenza, del colore, dell'odore ed eventualmente del sapore;

   d) se del caso, analisi di laboratorio.

9. a) Il coniglio è dichiarato completamente inadatto al consumo umano se dall'ispezione post mortem risultano:

   — malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

   — tumori maligni o multipli; ascessi multipli;

   — un'infestazione estesa da parassiti nei tessuti sottocutanei o muscolari;

   — la presenza di residui di sostanze, comprese le sostanze con effetto farmacologico, vietate o superiori ai livelli comunitari ammessi;

   — un avvelenamento;

   — ferite estese o una forte imbibizione di sangue o di siero;

   — alterazioni di colore, odore o sapore;

   — alterazioni di consistenza, in particolare edema o deperimento grave.

   b) Le parti di animali macellati che presentano contaminazioni o lesioni localizzate non pregiudizievoli alla salubrità del resto delle carni sono dichiarate inadatte al consumo umano.

   c) I risultati delle ispezioni sanitarie ante mortem e post mortem sono registrati dal veterinario ufficiale e qualora si constatino malattie di cui al punto 3 o si rilevi la presenza di residui ne viene data comunicazione alle autorità del servizio ufficiale cui incombe la sorveglianza dell'allevamento dal quale provengono gli animali nonché al responsabile di detto allevamento.

CAPITOLO III

Bollatura sanitaria

10. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale; a tal fine egli detiene:

   a) gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni, che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento effettivo della bollatura e per il tempo necessario a tale operazione;

   b) le etichette e il materiale per il confezionamento se vi è già stato apposto uno dei bolli o dei sigilli menzionati al punto 11. Le etichette, il materiale per il confezionamento ed i sigilli vengono consegnati al personale ausiliario al momento dell'utilizzazione in quantità corrispondente alle necessità.

11.1. Il bollo sanitario consiste in un bollo recante:

   a) — nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore, apposte in lettere maiuscole: B, D, DK, F, EL, ESP, IRL, I, L, NL, P, UK;

   — al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento;

   — nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE, EEC, EEG, EOK, EWG o EØF;

   i caratteri sia delle lettere che delle cifre devono avere un'altezza di 0,2 cm, oppure

   b) uno spazio ovale in cui figurino le indicazioni di cui alla lettera a); le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1,1 cm.

2. Il materiale per la bollatura deve rispondere a tutti i requisiti d'igiene e su di esso devono essere perfettamente leggibili le indicazioni di cui al punto 1.

3. a) La bollatura sanitaria di cui al punto 1, lettera a), deve essere eseguita:

   — sulle carcasse non confezionate per mezzo di un sigillo recante le indicazioni di cui al punto 1, lettera a);

   — sopra oppure, in modo visibile, sotto gli involucri o altri imballaggi di carcasse confezionate;

   — sopra oppure, in modo visibile, sotto gli involucri o altri imballaggi di parti di carcasse o frattaglie condizionate in piccole quantità.

   b) La bollatura sanitaria di cui al punto 1, lettera b) deve essere eseguita sui grandi imballaggi.

4. Qualora la bollatura sanitaria sia eseguita su un involucro o un imballaggio, conformemente al punto 3:

   — essa deve essere apposta in modo tale che venga distrutta al momento dell'apertura dell'involucro o dell'imballaggio, oppure

   — l'involucro o l'imballaggio deve essere sigillato in modo tale da renderne impossibile il reimpiego, una volta aperto.

CAPITOLO IV

Deposito

12. Dopo l'ispezione post mortem, le carni di coniglio devono essere refrigerate o congelate e mantenute ad una temperatura che non può mai superare + 4 °C per le carni refrigerate e − 12 °C per quelle congelate.

CAPITOLO V

Trasporto

13. Le carni di coniglio devono essere spedite in modo che siano protette durante il trasporto da qualsiasi elemento che possa contaminarle o alterarle, tenuto conto della durata e delle condizioni di trasporto nonché dei mezzi a tale scopo utilizzati. In particolare, i veicoli adibiti al trasporto di queste carni devono essere attrezzati in modo da garantire che le temperature di cui al punto 12 non vengano superate.

———

ALLEGATO II

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche di coniglio ([1]), destinate ad uno Stato membro della CEE

Paese speditore: .... N. ([2]): ....

Ministero: ....

Servizio competente: ....

Riferimento ([2]): ....

I. **Identificazione delle carni**

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello ([4]): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) ([4]): ....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite

da ....
(luogo di spedizione)

a ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ([3]): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

([1]) Carni fresche di coniglio che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate col freddo.

([2]) Facoltativo.

([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

([4]) Cancellare la menzione inutile.

IV. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) — che le carni di coniglio di cui sopra (*);

— che gli imballaggi delle carni di cui sopra (*);

recano un marchio comprovante

— che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti (*);

— che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (*);

b) che dette carni sono state riconosciute adatte al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

c) che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella suddetta direttiva.

Fatto a ...., il ....

(firma del veterinario ufficiale)

ALLEGATO III

MODELLO

ATTESTATO SANITARIO

per conigli o selvaggina d'allevamento (1) trasportati dall'azienda al macello

Servizio competente: .... n. (2): ....

I. **Identificazione degli animali**

Specie animale: ....

Numero di animali: ....

Bollatura d'identificazione: ....

II. **Provenienza degli animali**

Indirizzo dell'azienda d'origine: ....

III. **Destinazione degli animali**

Questi animali sono trasportati al macello seguente: ....

mediante i mezzi di trasporto seguenti: ....

IV. **Attestazione**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, attesta che gli animali sopra indicati sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem nell'azienda sopra menzionata il ....
.... alle ore .... e sono stati giudicati sani.

Fatto a .... il ....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Alle condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE.
(2) Facoltativo.

ALLEGATO IV

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche di selvaggina d'allevamento (1) destinate ad uno Stato membro della CEE

Paese speditore: .... N. (2): ....

Ministero: ....

Servizio competente: ....

Riferimento (2): ....

I. Identificazione delle carni

Carni di ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) (4): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (4): ....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite

da ....
(luogo di spedizione)

a ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

(1) Carni fresche di selvaggina d'allevamento di penna o di mammiferi selvaggi d'allevamento che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni col freddo.
(2) Facoltativo.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(4) Cancellare la menzione inutile.

IV. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) — che le carni delle specie di cui sopra (*),

— che gli imballaggi delle carni di cui sopra (*)

recano un marchio comprovante

— che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti (*);

— che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (*);

b) che dette carni sono state riconosciute adatte al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente:

— alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (*),

— alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (*);

c) che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella suddetta direttiva.

Fatto a .... il ....

(firma del veterinario ufficiale)

(*) Cancellare la menzione inutile.

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. **560**.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/670/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunità economica europea, possono essere rese valide per svolgere attività professionali di volo o connesse al volo.

2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, per lo svolgimento di attività non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

3. Ai cittadini italiani la convalida delle licenze rilasciata da un Paese membro della Comunità economica europea viene accordata purché sussistano i requisiti previsti per il rilascio delle corrispondenti licenze italiane.

4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non può superare il periodo di validità dei titoli che si riconoscono.

Art. 2.

1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata nelle premesse.

Art. 3.

1. La convalida delle licenze aeronautiche può essere sospesa nei casi e per i periodi previsti dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per le licenze aeronautiche italiane.

2. Il provvedimento motivato di sospensione è immediatamente notificato all'interessato ed, entro quindici giorni dall'adozione, all'amministrazione dello Stato membro che ha rilasciato la licenza originaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 4

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0064

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651322) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 0 0 0 2 8 0 9 3 *

L. 5.600